



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Ignazio MARINO, BENCINI, CHITI, CIRINNÀ, COMPAGNONE, CORSINI, DE PIN, DI GIORGI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, Elena FERRARA, FINOCCHIARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, MARAN, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, PEZZOPANE, PIZZETTI, PUPPATO, Gianluca ROSSI, RUSSO, SANGALLI, SCAVONE, SERRA, SONEGO, SPILABOTTE, ZANONI e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello *ius soli*

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 novembre 2011, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha definito una «follia o assurdità» il fatto che i bambini di immigrati nati in Italia non diventano cittadini italiani. «Noi - ha dichiarato il Presidente - abbiamo ormai centinaia di migliaia di bambini immigrati che frequentano le nostre scuole e che, per una quota non trascurabile, sono nati in Italia, ma ad essi non è riconosciuto questo diritto elementare, ed è così negata la possibilità di soddisfare una loro aspirazione - che dovrebbe corrispondere anche a una visione nostra, nazionale, volta ad acquisire delle giovani nuove energie ad una società abbastanza largamente invecchiata (se non sclerotizzata)».

La legislazione italiana in materia di ottenimento della cittadinanza da parte dei cittadini stranieri è improntata ad un atteggiamento di chiusura e di diffidenza.

Come è noto, infatti, l'ordinamento italiano si è storicamente ispirato al criterio dello *ius sanguinis*, conformemente ad una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella nostra tradizione, prevedendo l'automatico acquisto della cittadinanza alla nascita per i figli di padre o madre di cittadinanza italiana. Diversamente, ai fini dell'attribuzione della cittadinanza, del tutto residuale risulta essere il criterio dello *ius soli* o diritto di territorio: esso rileva esclusivamente nel caso di nati sul territorio italiano e aventi genitori ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. L'attribuzione della cittadinanza ai figli di cittadini stranieri nati in Italia si pone come risultato e come incentivo di un processo di integrazione

che mira all'acquisizione di una identità collettiva e sociale riconosciuta, nonché di un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti di un Paese.

È oggi necessario rivedere l'impostazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in un'ottica più pragmatica e aderente alla realtà: l'Italia è infatti passata, in un periodo di tempo relativamente breve, da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione, di tipo prevalentemente stabile e strutturale. Ad oggi, risulta quindi necessario intervenire legislativamente per adeguare il quadro normativo sulla cittadinanza al mutato contesto economico e sociale, sia nazionale sia internazionale, che risulta essere sempre più caratterizzato da un crescente multiculturalismo che contribuisce, attraverso il confronto di diverse identità culturali, ad un arricchimento e ad una evoluzione della società.

Il disegno di legge si rifà alla legislazione di quei Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti d'America ed il Canada, di antica tradizione migratoria, che da tempo hanno valorizzato lo *ius soli* e con ciò hanno determinato nei soggetti che ivi nascono e crescono un sempre maggiore senso di appartenenza al Paese, tale da contribuire in maniera significativa allo sviluppo ed alla crescita economica dello Stato ospitante. Diversamente, il bambino che nasce in Italia da genitore straniero e che, al pari dei suoi coetanei italiani, vive in questo Paese dove ogni giorno coltiva relazioni affettive e sociali, ne acquisisce la cultura e i valori fondanti, le abitudini, ne impara la lingua e la storia, irragionevolmente si trova ad essere «diverso» rispetto ai suoi coetanei, in confronto ai quali è visto come straniero in un Paese che vive e che sente proprio.

Questa incomprensibile discriminazione, oltre a rischiare di minare la dignità del bambino, si pone in contrasto con quanto sancito nel preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, nel cui preambolo si afferma che occorre «preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo (...) nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà». Inoltre, nella Convenzione europea sulla nazionalità, conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 6 novembre 1997, non ancora ratificata dal nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti, nell'ambito del diritto domestico, l'acquisizione della cittadinanza per le «persone nate sul suo territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente» (articolo 6, paragrafo 4, lettera e)).

Il presente disegno di legge assume quindi un valore primario nel quadro di

una politica di favore per un inserimento stabile, equo e certo degli stranieri nella società italiana, prevedendo che la cittadinanza italiana venga attribuita ad ogni nato sul territorio della Repubblica indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

La nuova disciplina ridisegna i meccanismi per l'attribuzione della cittadinanza, modernizzando regole ormai divenute obsolete e adeguandole a quei profondi mutamenti sociali intervenuti dal 1992 a oggi, come la presenza delle seconde e terze generazioni di stranieri che costituiscono, ormai, una percentuale sempre più rilevante dei nati sul territorio della Repubblica. È tempo di attuare effettive politiche integrative e pertanto, in coerenza con tale importante obiettivo, il presente disegno di legge intende valorizzare la nascita degli individui sul territorio italiano ai fini di una stabile, certa e piena integrazione degli stessi nella società in cui vivono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* chi è nato nel territorio della Repubblica;»;

b) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 9, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;».